



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2008

Modifica all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione di reati commessi nei confronti dei minori

ONOREVOLI SENATORI. - La violenza sessuale è sempre un fatto traumatico, ma quando le vittime sono minori lo è ancora di più. Nella maggior parte dei casi si perviene alla consapevolezza degli abusi subito a distanza di molti anni e dopo un faticoso percorso di elaborazione del dolore. Le conoscenze della psicologia dello sviluppo rivelano come spesso le persone che sono state sottoposte ad abusi sessuali durante l'età infantile sono in grado di parlare della consumazione del reato solamente in età adulta e solo allora possono superare le sofferenze per le esperienze vissute. Ciò è riscontrato in modo particolare per gli abusi avvenuti all'interno della famiglia, dove è più forte la pressione psicologica per mantenere il segreto sull'accaduto. Spesso, infatti, si rimuove dal profondo il ricordo del trauma per sopravvivere alla sofferenza, per sensi di colpa o per paura di sconvolgere gli equilibri familiari.

Come rilevano il lavoro e l'esperienza sul campo dei centri antiviolenza, si può prendere coscienza, decidere di voler avviare un percorso e affrontare un procedimento penale - anch'esso, peraltro, fonte di ulteriori sofferenze - solo quando è ormai troppo tardi, perché il decorso del tempo ha prescritto il reato.

La dimensione del fenomeno è rilevata da un'indagine condotta a Roma dall'Associazione «Differenza donna», dalla quale risulta che, su 12.453 donne seguite da tre centri antiviolenza, 691 hanno subito abuso sessuale in famiglia in età minorile; tra queste sono 249 quelle che ancora non hanno elaborato la volontà di avviare un'azione penale e 311 coloro che non hanno potuto sporgere denuncia perché il reato è prescritto. Si può comunque ipotizzare che siano migliaia le

donne che non possono avviare un'azione legale perché il reato è caduto in prescrizione, tenendo conto che i centri antiviolenza che compongono la Rete nazionale sono oltre cento.

Se il fondamento della prescrizione appare ragionevole e condivisibile in via generale (ossia il venire meno dell'interesse da parte dello Stato a perseguire penalmente un fatto oltre un certo periodo di tempo), in materia di reati sessuali su minori il ragionamento sui tempi della pretesa punitiva necessita invece di essere rovesciato. In questi casi è proprio il trascorrere del tempo che rende possibile un «periodo di riflessione» per le giovani vittime, rafforzando l'esigenza di tutela e di riparazione.

Il fattore tempo è rilevante anche alla luce degli ostacoli da superare per approdare a un procedimento che garantisca i minori violentati, specialmente qualora l'abusante sia un familiare. All'annosa questione della lunga durata dei processi nel nostro Paese si aggiungono elementi tipici dei procedimenti minorili, come la difficoltà nell'accertamento dei fatti e nella formazione della prova del reato, dovendosi ricostruire le vicende principalmente sulla base delle dichiarazioni frammentarie e difficili rese da bambini provati da un'esperienza terribile.

Ciò richiede tempo, un tempo maggiore rispetto a un processo che vede protagonista un adulto. Il legislatore non può non tenere conto di questa particolare realtà, anzi dovrebbe tendere a realizzare una maggiore valorizzazione della soggettività dei minori e dell'effettività della loro tutela.

Il presente disegno di legge intende introdurre una disciplina speciale per i minori che subiscono violenze, abusi sessuali e maltrattamenti, per evitare che la loro tutela sia fru-

strata dall'avvenuta prescrizione del reato. Allo scopo, l'articolo 1 contempla una modifica all'articolo 157 del codice penale, volta

a introdurre un raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di violenza sessuale sui minori, al fine di rafforzare la loro tutela.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è inserito il seguente:

«I termini di prescrizione previsti nei commi precedenti sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 600-*sexies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies* e 609-*octies*, commessi nei confronti di minori di anni diciotto».